



Roma, 23 febbraio 2020
Prot. n. EN/AT/vl/75.20

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro della Salute**

**E p.c.
Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Sicilia
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano**

OGGETTO: RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI URGENTI IN ORDINE ALLE PRESCRIZIONI E CERTIFICAZIONI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

In considerazione della accertata situazione di emergenza e delle gravi conseguenze di un possibile contagio da Coronavirus, nell'intento di evitare il maggior numero possibile di contatti interpersonali, questo Sindacato chiede formalmente che venga emanato con la massima urgenza idoneo provvedimento volto a consentire che il singolo paziente possa autocertificare, con le conseguenze di legge previste per le dichiarazioni mendaci, il proprio stato di impossibilità a svolgere l'attività lavorativa per i primi 7 giorni nel caso in cui l'impedimento fosse costituito da malattia.

In tal senso si auspica un intervento a mezzo di decreto legge finalizzato in via alternativa a:

IPOTESI 1

- 1) estendere temporaneamente ed in via d'urgenza la facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. N. 445/2000 (oggi non ancora prevista per l'ambito sanitario);
- 2) introdurre una deroga alla normativa di certificazione on line e trasmissione all'ente previdenziale e particolarmente:
art. 1 comma 149 legge n.311/2009
Art. 1, comma 810 legge n.296/2006
D.P.C.M. 26.03.2008
Art. 55 septies d.lgs. N. 165/2001 come introdotto dall'art. 69 d.lgs. N. 150/2009 in attuazione della legge n. 15/2009
Art. 25 legge 183/2010

IPOTESI 2 (anche in aggiunta eventuale a quanto sub ipotesi 1)

- 1) introdurre deroga all'art. 45 ACN e agli articoli 13, 22 e 24 Codice deontologico, nel senso di consentire, sempre in via temporanea ed urgente, il rilascio del certificato medico possa avvenire in via precauzionale esclusivamente con la descrizione per via telefonica della sintomatologia, con successivo controllo confermativo dello stato di malattia inibente l'attività;
- 2) introdurre in via temporanea una scriminante penale onde evitare il reato di falso ideologico ex art. 481 c.p. o di altra fattispecie di rilevanza penale connessa allo svolgimento dell'attività certificativa del medico quale pubblico ufficiale nell'ipotesi di redazione del certificato medico senza visita diretta del paziente.

Data la gravità della situazione si confida in un tempestivo riscontro ed intervento normativo con le finalità esposte.

Con osservanza.

Il Presidente Nazionale SNAMI
Angelo Testa
(firmato in originale)